



**CITTÀ DI TORREMAGGIORE**  
**PROVINCIA DI FOGGIA**

***C O P I A***

<b>DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2015.-</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>60</b>
	<i>Data</i>	<b>20/07/2015</b>
	<i>Seduta Nr.</i>	<b>17</b>

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTI del mese di LUGLIO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario Aldi Aldo, assistito dal Segretario Generale PINTUS DOTT.SSA GAVINA, delibera sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:**  
**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2015.-**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU (imposta municipale propria)**  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI (tributo servizi indivisibili)**  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI (tributo servizio rifiuti)**  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione commissariale n. 38 in data 20 marzo 2012, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali era stata istituita l'imposta municipale propria;

**RILEVATO** che l'art.1 c.703 della Legge n.147/2013 stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**PRESO ATTO** degli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni;
- b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

**VISTO** l'art. 13, comma 14, lett. a) del D.L. n. 201/2011 e l'art. 4, comma 4, del D.L. n.16/2012 che abrogano, a decorrere dall'anno di imposta 2012, le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe di tributi locali;

**VISTI:**

- l'art. 53, comma 16, della legge n.388/2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 il quale stabilisce che, per l'anno 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. n.147/2013 che istituisce la IUC e definisce l'IMU come una componente patrimoniale dell'imposta dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali;

VISTO l'art. 1, comma 707, della L. n.147/2013 che alla lett. c), ai fini IMU, stabilisce una riduzione del moltiplicatore da utilizzare per il calcolo del valore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che passa da 110 a 75;

VISTE le ulteriori agevolazioni (assimilazioni di unità immobiliari all'abitazione principale) ed esclusioni previste l'art. 1, comma 707, lett. b) n.3, della L. n.147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 708, della L. n.147/2013 che stabilisce l'esclusione dall'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che dal 2011 al 2015 i trasferimenti erariali hanno subito continue decurtazioni per un ammontare complessivo di circa € 2.500.000,00;

RITENUTO, pertanto, anche al fine di salvaguardare gli equilibri del bilancio di previsione 2014, di dover determinare per l'anno 2015 le aliquote dell'imposta municipale propria nelle misure sotto indicate:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale – cat. catastali A/1, A/8 e A/9	0,60 %
Aliquota di base	0,76 %
Aliquota terreni agricoli	0,76 %
Aliquota unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, C2, C6 e C7 non adibite ad abitazione principale o a pertinenze dell'abitazione	

<b>principale del soggetto passivo;</b>	<b>0,86 %</b>
<b>Aliquota aree fabbricabili</b>	<b>0,90 %</b>

**CONSIDERATO** che per gli immobili produttivi di categoria "D" il versamento va effettuato ad aliquota 0,76 per cento, a favore dello Stato;

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 in data 29.07.1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

**PRESO ATTO** della propria competenza a deliberare in materia in base all'art.13, comma 6, del D.L. n.201/2011;

**VISTO** il parere favorevole tecnico – contabile del Dirigente Servizi finanziari espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/00;

**Con i poteri del Consiglio comunale;**

### **D E L I B E R A**

**1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2015:**

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
<b>Aliquota abitazione principale – categ. catastali A/1, A/8 e A/9</b>	<b>0,60 %</b>
<b>Aliquota di base</b>	<b>0,76 %</b>
<b>Aliquota terreni agricoli</b>	<b>0,76 %</b>
<b>Aliquota unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, C2, C6 e C7 non adibite ad abitazione principale o a pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo;</b>	<b>0,86 %</b>
<b>Aliquota aree fabbricabili</b>	<b>0,90 %</b>

**2. di dare atto che per gli immobili produttivi di categoria "D" il versamento va effettuato ad aliquota 0,76 per cento, a favore dello Stato;**

**3. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015:**

- a) **per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;**
- 4. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (30 giorni dalla data in cui la deliberazione è divenuta esecutiva) e comunque entro il 21 ottobre di ciascun anno di imposta;**
- 5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
F.to ALDI ALDO

**II SEGRETARIO GENERALE**  
F.to DOTT.SSA PINTUS GAVINA

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.***

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/07/2015 al 14/08/2015 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

TORREMAGGIORE, Li 30/07/2015

**II SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Pintus Gavina

***CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.***

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

Addì,.....

**II SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Pintus Gavina

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.***

È copia conforme all'originale.

TORREMAGGIORE, Li .....

**II SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Pintus Gavina

---